

REGOLAMENTO (CEE) N. 4153/88 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1988

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari di cavoli cinesi, di insalata « iceberg », di peperoni e di pomodori pelati originari d'Israele (1988)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il quarto protocollo addizionale all'accordo tra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele⁽¹⁾ prevede negli articoli 1 e 2 l'apertura di contingenti tariffari comunitari per l'importazione nella Comunità di :

- 450 t di cavoli cinesi del codice NC ex 0704 90 90 ;
- 250 t di insalata « iceberg » del codice NC ex 0705 11 10 ;
- 7 400 t di peperoni del codice NC 0709 60 10 ;
- 2 800 t di pomodori pelati del codice NC 2002 10 00,

originari d'Israele ;

considerando che, nei limiti di tali contingenti tariffari, i dazi doganali sono eliminati gradualmente negli stessi periodi e allo stesso ritmo di quelli previsti dagli articoli 75, 243 e 268 dell'atto di adesione ; che, per l'anno 1988, i dazi contingenziali sono pari al 72,7 % dei dazi applicabili per i cavoli cinesi e i peperoni e al 70 % dei dazi applicabili per le insalate « iceberg » ed al 62,5 % dei dazi applicabili per i pomodori pelati ; che, tuttavia, il regolamento (CEE) n. 4162/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che fissa il regime applicabile agli scambi della Spagna e del Portogallo con Israele e che modifica i regolamenti (CEE) n. 449/86 e (CEE) n. 2573/87⁽²⁾, prevede che questi Stati membri differiscano, rispettivamente fino al 31 dicembre 1989 e al 31 dicembre 1990, l'applicazione del regime preferenziale per i prodotti del settore degli ortofrutticoli a cui si applica il regolamento (CEE) n. 1035/72⁽³⁾ ; che pertanto le disposizioni del presente regolamento relative al contingente tariffario previsto per i cavoli cinesi, le insalate « iceberg » ed i peperoni si applicano soltanto alla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 ; che è opportuno quindi aprire i contin-

genti tariffari comunitari in questione per il periodo dal 1° al 31 dicembre 1988, a ragione dei volumi che, conformemente alla clausola « prorata temporis » inclusa nel suddetto protocollo, ammontano per questo periodo ai quantitativi indicati nell'articolo 1 ;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti, nonché l'applicazione senza interruzione delle aliquote previste per detti contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento dei contingenti stessi ; che nel caso presente non sembra opportuno prevedere la ripartizione tra gli Stati membri, ferma restando la possibilità di prelevare dai volumi contingenziali le quantità corrispondenti al loro fabbisogno alle condizioni e secondo la procedura prevista all'articolo 2, paragrafo 1 ; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione che deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume dei contingenti ed informare gli Stati membri ;

considerando che se, nel corso del periodo contingenziale, il volume dei contingenti è quasi interamente utilizzato, è indispensabile che gli Stati membri riversino in questo volume la totalità dei prelievi effettuati che non siano stati utilizzati e ciò per evitare che una parte dei contingenti tariffari comunitari resti inutilizzata in uno Stato membro, mentre potrebbe essere utilizzata in altri ;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica del Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote prelevate da detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Dal 1° al 31 dicembre 1988 i dazi doganali applicabili all'importazione dei prodotti sotto indicati originari d'Israele sono sospesi al livello e nei limiti dei contingenti tariffari comunitari indicati a lato :

⁽¹⁾ GU n. L 327 del 30. 11. 1988, pag. 36.

⁽²⁾ GU n. L 396 del 31. 12. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.